

1) Domanda. Quando un'azienda deve inviare un prospetto informativo?

Risposta. I datori di lavoro soggetti agli obblighi della legge 68/99 sono tenuti ad inviare il Prospetto Informativo entro il 31 gennaio di ogni anno indicando i dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli stessi sono tenuti ad inviare il Prospetto Informativo anche nel corso dell'anno, entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione di lavoratori disabili (cioè dal momento in cui maturano nuove scoperture nella propria quota di riserva). I datori di lavoro sono invitati ad inviare il Prospetto Informativo dopo operazioni societarie straordinarie (fusioni, incorporazioni, cessioni di rami aziendali ecc) anche se non hanno nuove scoperture.

Riferimenti normativi:

L.68/99 Art 9 commi 1, 3, 6. - D.M. 22/11/99

2) Domanda. Entro quando deve essere inviato il prospetto informativo 2009?

Risposta. Deve essere inviato entro il 31.01.09 con riferimento alla situazione al 31.12.2008.

Considerato che l'invio avviene per via telematica, il termine del 31 gennaio (sabato) è perentorio e **NON** prorogabile al primo giorno lavorativo successivo.

3) Domanda. C'è una sanzione per chi invia in ritardo il prospetto informativo e a quanto ammonta?

Risposta. La sanzione per l'invio in ritardo del prospetto informativo è di 578,43 €, detta somma viene maggiorata di 28,02 € per ogni giorno di ritardo.

4) Domanda. C'è una sanzione per chi non copre la quota di riserva e a quanto ammonta?

Risposta. La sanzione per la non copertura della quota di riserva è pari a 57,17 € al giorno per ogni lavoratore non occupato dal 60° giorno successivo alla data in cui è scattato l'obbligo.

5) Domanda. Quali sono le Modalità di invio del prospetto telematico ?

Risposta.

* I datori di lavoro con sede unica inviano il prospetto al servizio informativo della Provincia in cui ricade la propria sede

* I datori di lavoro che hanno unità produttive in più Province della stessa Regione inviano i prospetti separatamente ai Servizi informativi territorialmente competenti per ciascuna Provincia

* I datori di lavoro con sede legale in una provincia della Puglia e unità produttive in regioni diverse ovvero con sede legale in una regione diversa dalla Puglia e sedi di unità produttive che ricadono in altre regioni compreso la Puglia dovranno utilizzare il servizio informativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro.

Non è necessario far seguire all'invio telematico la trasmissione del medesimo prospetto con altri mezzi (compreso fax o raccomandata A/R).

6) Domanda. Sono il datore di lavoro, titolare dell'azienda "xxxxxxx", già accreditata (con username e password) al portale SINTESI della provincia di Taranto per l'invio delle comunicazioni obbligatorie. Devo effettuare una NUOVA REGISTRAZIONE per inviare il prospetto informativo?

Risposta. NON E' NECESSARIO EFFETTUARE ALCUNA NUOVA REGISTRAZIONE. Le credenziali (username e password) in Vostro possesso, utilizzate per l'invio delle COB online, vengono utilizzate per l'accesso al modulo COB da cui è possibile compilare e inviare il prospetto informativo della/e proprie aziende (*vedi manuale operativo pag. 5 e pag 6*).

7) Domanda. Sono uno studio di consulenza (Intermediario autorizzato) già accreditato con username e password al portale SINTESI della provincia di Taranto per l'invio delle COB online.
Posso inviare il prospetto informativo in nome e per conto delle Aziende da cui ho ricevuto regolare delega?


Risposta. Sì. La/e delega/ghe ricevute dalle aziende, utilizzate già per l'invio delle COB online, consente "normalmente" di compilare e inviare il prospetto informativo in nome e per conto della/e stesse. (**ATTENZIONE:** vedi quesito n. 9)

8) Domanda. Sono uno studio di consulenza (Intermediario autorizzato) già accreditato con username e password al portale SINTESI della provincia di Taranto. Ho chiesto ed ottenuto dal Ministero del Lavoro l'accentramento al servizio informatico della Regione Puglia per l'invio delle Comunicazioni Obbligatorie online.
Tale accentramento vale anche per l'invio delle comunicazioni del prospetto informativo ?

Risposta. NO. L'accentramento ottenuto per l'invio delle Comunicazioni obbligatorie NON è valido per l'invio del prospetto informativo in quanto i portali della Regione Puglia hanno dominio provinciale. Per cui è necessario compilare il prospetto informativo al portale provinciale SINTESI di Taranto (<http://sintesi.provincia.taranto.it/portale>), ovvero dove la ditta ha sede legale, ed i prospetti informativi "provinciali" ai rispettivi portali provinciali ove la ditta ha le sedi operative. Si rammenta che qualora l'azienda ha più sedi ubicate in province fuori della Regione Puglia, sarà necessario l'invio del Prospetto attraverso il sistema Ministeriale.

9) Domanda. Sono uno studio di consulenza già accreditato (con username e password) al portale SINTESI della provincia di Taranto. Effettuo regolarmente le COB online in nome e per conto di una azienda da cui ho ricevuto delega, ma quando ricerco l'Impresa (come indicato sul manuale operativo allo STEP 1, passaggio 11, pagina 10) il sistema non trova alcuna sede operativa dell'azienda a cui associare la comunicazione del prospetto informativo. ????!!!!!

Risposta. Tale "inconveniente" si verifica nel caso in cui nella delega effettuata online dall'Azienda NON è stato fatto clic sulla voce "Compilazione prospetto informativo" ("funzionalità da delegare" STEP 3 durante la compilazione online della DELEGA), In tal caso è opportuno che l'Azienda effettui una NUOVA DELEGA (revocando prima quella in essere) includendo la funzionalità (vedi dettaglio figure successive):



10) Domanda. Come procedere per l'invio del Prospetto informativo per le aziende con sede legale nella Provincia di Taranto ed unità operative in province fuori della Regione Puglia?

Risposta. I datori di lavoro con sede legale nella Provincia di Taranto ed unità produttive in province di regioni diverse, inviano i prospetti informativi aziendali utilizzando il sistema messo a disposizione dal Ministero del Lavoro:

(<http://www.lavoro.gov.it/co/prospettoinformativo>)

anche nel caso in cui la sede legale sia ubicata in una Regione a regime autonomo.

11) Domanda. Sono un datore di lavoro che ha sede legale nella Regione Puglia (prov. TA) e unità produttive in regione diversa (Lombardia):

Risposta. Il prospetto dovrà essere inviato attraverso il sistema di trasmissione del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali disponibile all'indirizzo:

(<http://www.lavoro.gov.it/co/prospettoinformativo>)

12) Domanda. La mia Azienda ha sede legale a Taranto e sedi operative in provincia di Brindisi. Come mi comporto? Posso compilare il prospetto informativo utilizzando soltanto il portale SINTESI della provincia di Taranto?

Risposta. NO. I portali "SINTESI" hanno dominio provinciale. Per cui è necessario compilare il prospetto informativo al portale SINTESI di Taranto (<http://sintesi.provincia.taranto.it/portale>) dove la ditta ha sede legale ed il prospetto informativo "provinciale" al portale SINTESI di Brindisi (<http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale>) ove la ditta ha le sede/i operativa/e.

13) Domanda. Come procedere per l'invio del Prospetto informativo per le aziende con sede legale nella Provincia di Taranto ed unità operative in altre province della Regione Puglia?

Risposta. I datori di lavoro con sede legale nella Provincia di Taranto ed unità produttive in altra Provincia (BA, BR, FG, LE) della stessa Regione devono compilare on-line i prospetti informativi aziendali utilizzando, rispettivamente, i portali delle province di competenza.

14) Domanda. Cosa deve fare una azienda con sede legale in provincia di Taranto ma nessun dipendente sulla Provincia.

Risposta. La società deve comunque presentare Prospetto Informativo completo dell'allegato B. Indicherà la sede legale nel campo della sede che effettua la trasmissione del prospetto. Nella pagina relativa al calcolo della base di computo indicherà la propria base di computo nazionale nell'apposita casella e tutti gli altri campi pari a 0.

15) Domanda. Quando un'azienda da 15 a 35 dipendenti entra negli obblighi della legge 68/99?

Risposta. L'obbligo di inviare il Prospetto Informativo (e quindi di richiedere l'avviamento di un lavoratore con disabilità) sorge solo in presenza di una nuova assunzione dopo il 18/01/00 (entrata in vigore della L68/99) che incrementi la Base di Computo.

L'obbligo diviene effettivo ad un anno dalla prima assunzione incrementativa mentre è contestuale a fronte di una eventuale seconda assunzione incrementativa.

Riferimenti normativi:

L.68/99 Art 9 commi 1, 3, 6 - D.P.R 333/00 Art 2 comma 2 - Circ. 4/00 e Circ. 41/00

16) Domanda. Quanto tempo ha l'azienda da 15 a 35 dipendenti per assumere il disabile dopo la prima assunzione?

Risposta. L'azienda ha dodici mesi di tempo dalla data della prima nuova assunzione per l'inserimento del lavoratore disabile. Tuttavia se il datore di lavoro effettua una seconda nuova assunzione dovrà provvedere alla richiesta di avviamento e all'assunzione del disabile entro sessanta giorni dalla data della seconda nuova assunzione (circ. 4/2000). Se l'azienda decide di stipulare la convenzione in ex art. 11, l'azienda può avere sino ad un massimo di 30 mesi di tempo per assumere il disabile.

Riferimenti normativi:

L.68/99 Art 3 comma 1, 2 Art 9 commi 1, 3, 6. - DPR 333/00 art 2 comma 2 - Circ. 4/00 e Circ. 41/00; D.M. 22/11/99

17) Domanda. Nella compilazione vanno inseriti solo i disabili della provincia di Taranto o tutti a livello nazionale?

Risposta. I disabili da inserire sono solo quelli assunti nella provincia di Taranto correttamente assunti rispettando le procedure di nulla osta e computo della legge 68/99 e della precedente 482/68

18) Domanda. Come si ricomputano i lavoratori part-time ?

Risposta. Il valore dei lavoratori part time riponderati corrisponde alla somma di tutte le ore lavorative dei lavoratori con contratti part-time diviso le ore lavorative previste a tempo pieno dal CCNL della categoria.

Si invita a leggere attentamente il manuale operativo disponibile online (STEP 2 – Base computo pag. 17,18,19)

19) Domanda. Dove e come indicare i lavoratori con contratto di lavoro intermittente (o “lavoratori a chiamata”)?

Risposta. I lavoratori con contratto di lavoro intermittente sono da inserire insieme ai lavoratori part time come se fossero anch’essi lavoratori a tempo parziale. La differenza con i lavoratori part time è che il loro valore riponderato si ottiene dividendo il numero totale di ore lavorate nell’ultimo semestre (01/07/08 – 31/12/08) dai lavoratori intermittenti alle ore lavorative previste nello stesso semestre dal CCNL per un lavoratore a tempo pieno. (questo calcolo è previsto dal Dlgs 276/03 art 39)

Si invita a leggere attentamente il manuale operativo disponibile online (STEP 2 – Base computo pag. 17,18,19)

20) Domanda. Quando compilare l’allegato B?

Risposta. L’allegato B (o “prospetto riepilogativo nazionale”) deve essere compilato dalle aziende che hanno la sede legale nella provincia di Taranto e sedi operative in altra provincia della regione Puglia.

Nell’allegato B vanno indicate tutte le Province sul territorio REGIONALE in cui vi sono sedi operative. I dati indicati devono corrispondere a quelli denunciati in quelle province (utilizzando i rispettivi portali provinciali) .

21) Domanda. Quali sono le categorie da non computare per il calcolo della quota di riserva?

Risposta. Tutte le categorie non computabili sono indicate allo Step 2 del portale telematico. Debbono escludersi dal computo i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi; i soci di cooperative di produzione e lavoro e i dirigenti (art. 4, comma 3 legge 68/99), a meno che non vengano scomputati già come disabili. Si escludono anche i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di apprendistato, di reinserimento, e di lavoro a domicilio nonché i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all’estero, per la durata di tale attività. Non si computano nemmeno i disabili e i soggetti di cui all’art. 18 della legge 68/99 (circ. 4/2000).

Lavoratori somministrati, co.co.co e consulenti non sono dipendenti dell’azienda e non vanno conteggiati nel totale dipendenti all’origine.